



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

D.D. rep. n. 109 / 2022

Tit. VII cl. I

Prot. n. 20052

del 16.03.2022

OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA EP, P.E. EP1 - AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, CUI AFFIDARE LA RESPONSABILITÀ DELLA “DIVISIONE 12 – TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE” RISERVATO PRIORITARIAMENTE ALLE CATEGORIE DI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DEGLI ARTT. 1014, C.1 LETT. A) E 678, C.9 DEL D. LGS. N. 66/2010 - CODICE CONCORSO: 2020-1EPDIV12 (D.D. rep. n. 321/2020, prot. n. 61159 del 09.10.2020 pubblicato su G.U. 4ª Serie Speciale concorsi ed esami n. 80 del 13.10.2020).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. che reca norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l’art. 21 *quinquies* in materia di revoca del provvedimento amministrativo secondo cui:” Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14.3.2012 e modificato con D.R. n. 427 del 15.7.2013 e con D.R. n. 74 del 17.1.2019;

RICHIAMATO il D.D. Rep. n. 321/2020 - Prot. n. 61159 del 09.10.2020, con cui questa Amministrazione ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n.1 unità di personale di categoria EP, p.e. EP1 - area amministrativa gestionale, cui affidare la responsabilità della “Divisione 12 – Terza missione e internazionalizzazione” riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle forze armate ai sensi degli artt. 1014, c.1 lett. a) e 678, c.9 del d. lgs. n. 66/2010 pubblicato su G.U. 4ª Serie Speciale concorsi ed esami n. 80 del 13.10.2020;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 20.07.2021, relativa al piano dei fabbisogni assunzionali 2021/2023 e all’approvazione del nuovo organigramma di cui l’Ateneo si è dotato al fine di soddisfare pienamente le più attuali esigenze della propria struttura amministrativa, per renderla funzionale ai principi normativi di efficacia, efficienza ed economicità e creare così uno strumento organizzativo utile al perseguimento dei propri obiettivi strategici tra cui il potenziamento delle attività di terza missione e internazionalizzazione;

CONSIDERATO, altresì, che con la richiamata delibera del CdA del 20.07.2021 per “razionalizzare i Settori della Divisione 12, riaccorpate le attività in parte gestite anche all’interno di altre Strutture,



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

così da rendere più concretamente attuabili le attività di TM e internazionalizzazione" sono state approvate le modifiche all'organigramma della *Divisione 12* stessa, come proposte del Delegato del Rettore alla TM e trasferimento tecnologico (prot. n. 53706 del 14.7.2021);

CONSIDERATO, pertanto, che l'attualità dell'interesse posto alla base dell'indizione del concorso in oggetto è venuta meno e che appare opportuno compiere una nuova valutazione dell'interesse dell'Ateneo volto ad individuare un profilo professionale nel campo della TM e dell'internazionalizzazione in possesso di competenze aggiornate ed utili a soddisfare le nuove esigenze funzionali ed organizzative dell'Ateneo, sia alla luce dell'ultimo organigramma che contempla una nuova strutturazione della *Divisione 12* rispetto a quella precedente, sia dell'evoluzione normativa nel campo della terza missione e dell'internazionalizzazione, anche in virtù dell'attuazione del PNRR;

RICHIAMATA la delibera del 30.11.2021 con cui il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle modifiche all'organigramma della *Divisione 12* effettuate con delibera del Consiglio del 20.7.2021, e in ragione *"della nuova riformulazione della struttura organizzativa della Divisione in argomento che ha determinato un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'emanazione del bando"*, ha deliberato di *"revocare, per le motivazioni di cui in premessa, il bando per n.1 posto di cat. EP area amministrativa-gestionale indetto con indetto con D.D. n.321 prot. 61159 del 9.10.2020 (G.U. 4^ serie speciale - Concorsi ed Esami n. 80 del 13/10/2020) per la "Divisione 12 – Terza missione e internazionalizzazione" (Cod. Concorso: 2020-1EPDIV12);*

CONSIDERATO, inoltre, che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato l'amministrazione può provvedere alla revoca per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto *"La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..."* (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza *".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa"* (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), anzi *"... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..."* (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

CONSIDERATO che, allo stato, non è stato espletato alcun atto della procedura concorsuale in argomento, per non essere stata ancora nominata la Commissione giudicatrice, né resa nota la lista degli ammessi alla selezione in oggetto;

DATO ATTO che, conseguentemente, non sussistono posizioni di vantaggio conseguite in buona fede e meritevoli di conservazione;



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

RILEVATO che *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 1° agosto 2011, n. 4554, Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n. 582, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 31/03/2021, n. 2141);

RILEVATO, pertanto, che la riformulazione della struttura organizzativa della Divisione in argomento ha determinato un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’emanazione del bando e la nuova valutazione dell’interesse pubblico finalizzata al buon andamento ed al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell’azione amministrativa inducono a revocare il predetto D.D. Rep. n. 321/2020 - Prot. n. 61159 del 09.10.2020 di emanazione del bando di concorso in oggetto;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, è revocato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria EP, p.e. EP1 - area amministrativa gestionale, cui affidare la responsabilità della *“Divisione 12 – Terza missione e internazionalizzazione”* riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle forze armate ai sensi degli artt. 1014, c.1 lett. a) e 678, c.9 del d. lgs. n. 66/2010 (D.D. rep. n. 321/2020, prot. n. 61159 del 09.10.2020 pubblicato su G.U. 4ª Serie Speciale concorsi ed esami n. 80 del 13.10.2020).


Art. 2 - La revoca della procedura concorsuale in oggetto è resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che attraverso pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo pretorio on-line di Ateneo e sul sito *web* di Ateneo al link <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-tecnico-amministrativo/archivio-bandi-scaduti-personale-ta>

Art. 3 - È dato mandato agli uffici competenti per ogni conseguente adempimento amministrativo.

Art. 4 - Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questa Università.

Chieti, 16 MAR 2022

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Giovanni CUCULLO)**



z:\uff-pers\concorsi anno 2020 - scorrimenti\concorso 2020 - 1epdiv12\00 revoca bando conc. ep div12.docx

ARU/VA